

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 01/04/2025

Art. 1 Presupposto Art. 2 Definizione dei rifiuti urbani 1 Art. 3 Soggetti passivi 4 Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo 5 Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo 6 Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo 7 Art. 6 Determinazione della superficit tassabile 6 Art. 7 Produzione di rifiuti speciali 7 Art. 8 Rifluti avviati al ricicito o recupero in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della trifipi del tributo 9 Art. 11 Copertura del costi dei servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 11 Copertura dei costi dei servizio di gestione dei rifiuti 10 Art. 12 Piano finanziario 11 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione delle tariffe dei tributo 11 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle turner odegli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 18 Obbligazione tributaria 11 Art. 19 Riduzioni svolgimento del servizio 11 Art. 20 Zone non servite 11 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 11 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 11 Art. 21 Bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 11 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 12 Art. 23 Riscossione 17 Art. 27 Tributo giornaliero 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 19 Art. 29 Dichiarazione TARI 20 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il controsto dell'evasione 22 Art. 34 Sonzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23 Art. 35 Dietario di pagomento e ulteriori rateizzazioni					
Art. 1 Pelpisione dei rifiuti urbani 1 Art. 3 Sagetti passivi 4 Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo 4 Art. 5 Locali e aree scoperte son saggetti al tributo 5 Art. 6 Determinazione deila superficie tassabile 6 Art. 7 Produzione di rifiuti speciali 7 Art. 8 Rifiuti avviati al riciclo a recupera in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolostiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 4 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione della tariffe del tributo 111 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 112 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 112 Art. 18 Obbiligazione utributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 16 Art. 24 Altre agevolazioni 17 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 30 Rimborsi e compensazione 17 Art. 31 Funzionario responsabile 17 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 17 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 19 Art. 35 Importi minimi 233	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		1		
Art. 2 Segnetti possivi 4 Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo 4 Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo 5 Art. 6 Determinazione della superficie tassabile 6 Art. 7 Produzione di rifuti speciali 7 Art. 8 Rifiuti avviati di ricicio o recupero in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione della tariffa del tributo 10 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione della tariffa del tributo 11 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle turiffe del tributo 11 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 12 Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche 12 Art. 12 Ilas Muncato svolgimento del servizio 13 Art. 13 Riduzione delle utenze non domestiche 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni de esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 22 Riduzione per i inferioli livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per i inferioli livelli di prestazione del servizio 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 30 Rimborie compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 17 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23					
Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo Art. 4 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo 5 Art. 6 Determinazione della superficie tassabile Art. 7 Produzione di rifiuti speciali Art. 8 Rifiuti avviati al riciclo o recupero in modo autonamo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo Art. 10 Istituzioni scolastiche statali Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffa del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione delle tariffa del tributo 11 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche utenze domestiche utenze domestiche utenze domestiche utenze del numero degli occupanti delle utenze domestiche utenze domestic					
Art. 4 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo Art. 6 Determinazione della superficie tassabile Art. 7 Produzione di rifiuti speciali Art. 8 Rifiuti avviati al riciclo o recupero in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione dell numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze ann domestiche 12 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 13 Art. 18 Obbligazione tributaria Art. 19 Mancata svolgimento del servizio Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 15 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 16 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 17 Art. 23 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 18 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 19 Art. 22 Tributo città metropolitana 10 Art. 25 Cumulo di riduzioni 11 Art. 28 Riscossione 11 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Userifiche e do accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 20 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 21 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi					
Art. 5 Determinazione della superficie tassabile Art. 7 Produzione di rifiuti speciali 7 Art. 8 Rifiuti avviati al riciclo a recupero in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Piano finanziario Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Piano finanziario Art. 12 Piano finanziario Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione delle tariffe del tributo Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 12 Art. 18 Obbligazione tributaria Art. 19 Mancato svolgimento del servizio Art. 21 Riduzioni del esenzioni per le utenze domestiche 11 Art. 21 Riduzioni del esenzioni per le utenze domestiche 12 Art. 21 Riduzione del esenzioni per le utenze domestiche 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 16 Art. 24 Altre agevolazioni 17 Art. 25 Cumulo di riduzioni 18 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Importi minimi			·		
Art. 7 Produzione di rifuti speciali 7 Art. 8 Rifiuti avviati di riccio o recupero in modo autonomo 8 Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 11 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzione de esenzioni per le utenze domestiche 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo cittò metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 30 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 23 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 23 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 233	Art. 5				
Art. 9 Rifquit avoirui al riciclo o recupero in modo autonomo Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche Art. 15 Determinazione del mumero degli occupanti delle utenze domestiche Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 11 Art. 18 Obbligazione tributaria Art. 19 Mancato svolgimento del servizio Art. 20 Zone non servite Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 23 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 23 Riduzione per e utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni Art. 25 Cumula di riduzioni Art. 26 Tributo giornaliero Art. 27 Tributo città metropolitana Art. 28 Riscossione Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 20 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Importi minimi		1 1	·		
Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo 9 Art. 10 Istituzioni scolastiche statali 9 Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione della tariffa del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 12 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 11 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione per le utenze non domestiche 16 Art. 24 Altre agevolazioni 17 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dischiarazione rivilene 19 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 7				
Art. 10 Istituzioni scolastiche statali Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 12 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 12 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione per le utenze non domestiche 16 Art. 24 Altre agevolazioni 17 Art. 25 Cumulo di riduzioni 18 Art. 26 Tributo giarnaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dischiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Importi minimi 23	Art. 8	Rifiuti avviati al riciclo o recupero in modo autonomo			
Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9 Art. 11 Piano finanziario 10 Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo 11 Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione dell numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 11 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 12 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 27 Tributo giornaliero 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo			
Art. 12 Piano finanziario Art. 13 Articolozione delle tariffe del tributo Art. 13 Articolozione delle tariffe del tributo Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 12 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 13 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 16 Art. 24 Altre agevolazioni 17 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Tributo città metropolitana Art. 28 Riscossione 17 Tributo città metropolitana Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Import minimi 23 Art. 35 Import minimi	Art. 10	Istituzioni scolastiche statali			
Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo Art. 14 Tariffo per le utenze domestiche Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffo per le utenze non domestiche Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche Art. 18 Obbligazione tributaria Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 24 Altre agevolazioni Art. 25 Cumulo di riduzioni Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 35 Importi minimi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	9		
Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche 11 Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 12 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 13 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 12	Piano finanziario	10		
Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 11 Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche 12 Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 13 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 14 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 13	Articolazione delle tariffe del tributo	11		
Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche 13 Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 14 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per ir contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dishiarazione TARI Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche	11		
Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche Art. 18 Obbligazione tributaria Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 15 Art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 23 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11		
Art. 18 Obbligazione tributaria 13 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche	12		
Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 13 Art. 20 Zone non servite 14 Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 14 Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche	13		
Art. 20 Zone non servite Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 17 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 18	Obbligazione tributaria	13		
Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 15 Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 16 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 17 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 23 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi	Art. 19	Mancato svolgimento del servizio	13		
Art. 21 bis Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 21 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 20	Zone non servite	14		
Art. 22 Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico 15 Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche 15 Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 21	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	14		
Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 17 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 21 Art. 35 Importi minimi 26 17 18 19 10 10 11 12 13 15 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Art. 21 bis	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	15		
Art. 24 Altre agevolazioni 16 Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 22	Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico	15		
Art. 25 Cumulo di riduzioni 16 Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 23	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche	15		
Art. 26 Tributo giornaliero 17 Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 24	Altre agevolazioni	16		
Art. 27 Tributo città metropolitana 17 Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 25	Cumulo di riduzioni	16		
Art. 28 Riscossione 17 Art. 29 Dichiarazione TARI 18 Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 26	Tributo giornaliero	17		
Art. 29 Dichiarazione TARI Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente Art. 30 Rimborsi e compensazione Art. 31 Funzionario responsabile Art. 32 Verifiche ed accertamenti Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Importi minimi 21 23	Art. 27	Tributo città metropolitana	17		
Art. 29 bis Punti di contatto con l'utente 20 Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 28	Riscossione	17		
Art. 30 Rimborsi e compensazione 20 Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 29	Dichiarazione TARI	18		
Art. 31 Funzionario responsabile 21 Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 29 bis	Punti di contatto con l'utente	20		
Art. 32 Verifiche ed accertamenti 21 Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 30	Rimborsi e compensazione	20		
Art. 33 Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione 22 Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 31	Funzionario responsabile	21		
Art. 34 Sanzioni ed interessi 23 Art. 35 Importi minimi 23	Art. 32	Verifiche ed accertamenti	21		
Art. 35 Importi minimi 23	Art. 33	Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione	22		
Art. 33 Import minim	Art. 34	Sanzioni ed interessi	23		
Art. 36 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni 23	Art. 35	Importi minimi	23		
	Art. 36	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	23		

Art. 37	Trattamento dei dati personali	23
Art. 38	Norma di rinvio	23
Art. 39	Entrata in vigore e norme finali	23

ART. 1 PRESUPPOSTO

- 1. Il presente regolamento applica e disciplina il tributo Tari come previsto e disciplinato dalla L. 147/2013 (art.1 c. 639 ss e successive modificazioni) ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero di rifiuti abbandonati e non ed il relativo smaltimento degli stessi, costituendo un servizio di pubblico interesse a beneficio dell'intera collettività.
- 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, con le eccezioni di cui al successivo art.8.
- 5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

ART. 2 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla

- lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- 1. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente, così come espressamente specificato dal c. 2 lett. C e D art. 2 del presente regolamento; si tratta di una quota che, a prescindere da eventuali riduzioni e/o esenzioni della quota variabile, è sempre dovuta in quanto poggia sul presupposto della suscettibilità ed idoneità, seppur solo astrattamente, a produrre rifiuti nonché sulla copertura dei costi dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni" e cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio ma anche "esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche legati allo spazzamento, al lavaggio delle strade e allo svuotamento dei cestini porta-rifiuti, soggetti ad uso pubblico a beneficio dell'intera collettività;
- s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di

- gestione; tale quota potrebbe essere soggetta a riduzioni e/o esenzioni sulla base dei casi specifici previsti dai successivi articoli del presente regolamento;
- t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza elettrica, idrica o gas, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

- 2. Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte fissa.
- 3. La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno diritto all'esenzione o alla riduzione della sola quota variabile del tributo è onere del contribuente, che deve presentare idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal Comune per la verifica dello stato dei luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali: *Utenze domestiche:*
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- locali non utilizzabili, per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e arredi; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento; non sono soggetti al pagamento della parte variabile del tributo, fermo restando invece il pagamento della quota fissa del tributo dovuta "IN OGNI CASO" come stabilito dall'art. 1 c. 654 L. 27.12.2013, n. 147;
- locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche,
- celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno non a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio dei carburanti ed in particolare le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- chiese e locali destinati al culto.
- 2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
- 2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali con esclusione dei locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50.
- 3. Ai sensi del c.647, art. 1L.27 dicembre 2013, n. 147, a completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'articolo 1 comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superficie per il calcolo della TARI decorre dall'1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Nelle more dell'attuazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, non ancora posto in essere, si tiene conto della superficie calpestabile.
- 4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle, a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano, di cui al comma precedente, così come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

- 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto, esclusivamente per la quota variabile del tributo, di quella di cui al successivo articolo 7.
- 6. Con riferimento agli impianti di distribuzione carburante sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti mq per colonnina di erogazione.
- 7. Con riferimento alla categoria 05 Stabilimenti balneari, la superficie imponibile è il 35% della superficie dell'arenile avuta in concessione (ove insistono, ombrelloni, lettini, sdraio, etc.) a condizione che l'utilizzo sia stagionale e che tali aree siano liberate e rese fruibili nel resto dell'anno, al netto delle strutture permanenti che andranno iscritte per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Ai sensi del c. 649 art. 1 L. 147/2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto, limitatamente alla quota variabile che pertanto potrebbe risultare soggetta a riduzione e/o esenzione e fermo restando il pagamento della quota fissa dovuta ai sensi di legge, di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Così come previsto dal c. 651 art. 1 L. 147/2013 che a sua volta richiama la norma del D.P.R. 158/99, la quota fissa incide in maniera predeterminata ed è sempre dovuta da tutti i contribuenti i quali hanno l'obbligo di concorrere alla copertura della spesa pubblica afferente il servizio che risulta essere indivisibile e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente, a differenza della quota variabile che, essendo legata alla quantità di rifiuti prodotti, è sempre suscettibile di riduzione o esenzione.
- 3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
autoriparatori, elettrauto, gommisti	40
Falegnameria	40
distributori di carburante	30
verniceria, fonderia	40
tipografia, stamperie, serigrafie, vetrerie	40
Macelleria .	30
laboratori di analisi	30
gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici	30
Ospedali	30
laboratori fotografici	40

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, relativamente alla quota variabile del tributo, di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

- 5. L'esclusione dal pagamento della parte variabile della TARI non comprende gli uffici e gli spazi adibiti ad attività amministrative, le sale d'attesa, gli archivi, gli spazi adibiti a cucina e mensa ed i locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, come statuito dal D.P.R. n. 158/1999 limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
- 6. E' fatto assoluto divieto di conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e la relativa trasgressione comporta l'assoggettamento al tributo dell'intera superficie per tutto il tempo nel quale la violazione si è procrastinata.

ART. 8 RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO O RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- 1. Ai sensi delle modifiche disposte dall'art 198 D. Lgs. 116/2020 le utenze non domestiche che scelgono di servirsi di un soggetto privato per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, sono esentate dal pagamento della quota variabile del tributo.
- 2. La comunicazione di uscita dal servizio pubblico va spedita entro il 30 giugno di ciascun anno e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo e dovrà indicare l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto.
- 3. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune– fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo– i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 5. Al fine di ottenere l'applicazione del presente articolo, l'utenza non domestica dovrà avviare al recupero tutti i rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs.152/06 compresi i rifiuti indifferenziati.
- 6. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

- 7. Alle utenze non domestiche che pur non optano per la fuoriuscita del servizio pubblico avviano a recupero o riciclo i rifiuti vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo o recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
 - a. dal 20% al 40% di avvio al riciclo 30% di riduzione della quota variabile;
 - b. dal 40% al 80% di avvio al riciclo 60% di riduzione della quota variabile;
 - c. dal 80% al 100% di avvio al riciclo 90% di riduzione della quota variabile.
- 8. Le istanze per ottenere la riduzione, che dovranno indicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi e che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, andranno presentate al Dipartimento servizi Ambientali.
- 9. Le riduzioni del presente articolo, come in linea generale tutte le riduzioni ed agevolazioni previste in questo regolamento, decorrono dall'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
- 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte tenuto conto dei criteri individuati dal DPR n. 158/1999.
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
- 4. Ai sensi delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999.
- 5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.
- 6. In virtù delle modifiche apportate al D.P.R. 158/99 comma 652 della L. n° 147/2013 che consente di variare i coefficienti per il calcolo delle tariffe fino ad un massimo del 50% del limite minimo o massimo. Il Comune attiverà meccanismi di ponderazione del tributo a favore delle utenze domestiche più numerose, segnatamente i nuclei con 4,5,6 o più occupanti.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare

risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

- 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio fuori provincia per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività lavorativa, per un periodo superiore a 6 mesi, con contratto a tempo determinato in un comune distante almeno km 150
 - d. soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine in missione fuori dal territorio comunale;
 - e. personale imbarcato a bordo di una nave per un periodo uguale o superiore a mesi 6;
 - f. nel caso di degenze o ricoveri presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n.2
- 4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 5. Per le abitazioni secondarie dei soggetti residenti il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in due unità.
- 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello emergente dalle risultanze anagrafiche all'1 gennaio dell'anno di competenza o alla data di iscrizione anagrafica, se successiva. E' fatto salvo il conguaglio determinato dal gestore sulla base delle variazioni intervenute in corso d'anno.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata e debitamente comprovata dal soggetto passivo, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarate.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
- 4. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
- 5. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- 6. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e/o aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 29.
- 2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 900 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola parte variabile in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 900 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
 - riduzione del 30%;
 - le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti. Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell'immobile;
 - l'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.
- b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%
- 2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21 BIS RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Fermo restando che i possessori o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto con applicazione dell'intera quota fissa e di una percentuale della quota variabile stabilita nella misura pari al 60% della quota se il nucleo familiare è censito nell'elenco dei punti di raccolta di prossimità;
- 2. Il contribuente dovrà presentare apposita domanda per usufruire del beneficio.

ART. 22 RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
- 2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
- 3. L'agevolazione è calcolata a consuntivo e compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
- 4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell'invito di pagamento.

ART. 23 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le condizioni di cui sopra devono risultare dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- 2. L'amministrazione con delibera di Giunta, può individuare le aree del territorio cittadino nelle quali le attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande assumono carattere di stagionalità, al fine di applicare per tali attività una riduzione tariffaria non superiore al 40%.
- 3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 33.
- 4. Il comune promuove ed incentiva attraverso riduzioni della parte variabile della tariffa, gli esercizi commerciali e produttivi che adottano buone pratiche volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. riduzione della produzione di rifiuti;
 - b. aumento della quota di raccolta differenziata.
- 5. La riduzione, che sarà applicata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, ha innanzitutto carattere incentivante e di promozione di buone pratiche, terrà conto della diminuzione di costi di smaltimento e raccolta che tali comportamenti determineranno.

6. Le modalità e la quantificazione della riduzione della parte variabile del tributo verranno determinate annualmente, su proposta della G.M., con la delibera di approvazione del piano tariffario.

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria può concedere riduzioni o esenzioni totali o parziali della tariffa (quota fissa e variabile) per le seguenti fattispecie:
 - a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune:
 - b. locali di residenza dei soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
 - c. per i locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici;
 - d. per i locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
 - e. per i locali di residenza occupati da ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%.
 - f. per i locali e aree utilizzate da associazioni che si occupano di fornire alloggio e vitto gratuito ai senza tetto.
- 2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.
- 3. Con delibera di Consiglio Comunale entro e non oltre 45 giorni dalla proposta della Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
- 4. il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - a. inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;
 - b. mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;
 - c. utilizzando parzialmente entrambe le due opzioni.

ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. Sono da considerarsi soggette a tributo giornaliero le seguenti attività:
- Sagre, Fiere, Circhi e in generale tutte le manifestazioni temporanee che comportino un notevole afflusso di pubblico;
- attività commerciali poste in essere in forma ambulante non ricorrente, diverse da quelle soggette al canone di occupazione di cui all'art. 1 comma 842 della L. 160/2019;
- tutte le occupazioni temporanee con tavoli e sedie poste nelle aree esterne degli esercizi commerciali nonché quelle legate a parcheggi e chioschi;
- ogni altra area che possa considerarsi analoga a quelle elencate.
- 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27 TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

- 2. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre.
- 3. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l'intero anno con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.
- 4. E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.
- 5. La Giunta Municipale per motivate e straordinarie esigenze potrà modificare le scadenze di cui al precedente comma 2.
- 6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
- 8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 9. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
- 10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, entro i termini di cui al precedente comma 2, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art. 1, comma 695 e 696, della Legge 27/12/2013, n. 147, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o tramite lo sportello on-line di cui al successivo art.29 bis, o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si

- intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio posta.
- 4. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (Circoscrizioni e Centro servizi), purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.
- 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni da quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
- 6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali:
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.
- 9. În sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 bis PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

- 1. Il comune mette a disposizione uno sportello *online*, accessibile dalla *home page* del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*.
- 2. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, in aggiunta e alternativa allo sportello *online* viene garantita l'apertura di almeno tre sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello *on line* di cui al precedente comma.
- 3. Lo sportello *on line* consente all'utente di prendere visione della propria situazione contributiva e scaricare i modelli precompilati di pagamento, inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.
- 4. Viene istituito un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
- 5. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare l'appuntamento con un operatore addetto allo sportello fisico.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Ai sensi degli artt. 48 e 50 del Regolamento delle Entrate:

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso o compensazione entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Il suddetto rimborso riguarderà la quota incassata direttamente come quota comunale e non anche quella relativa alla Tefa, in relazione alla quale invece l'Ente comunale trasmette i dati alla Città Metropolitana che provvede al relativo rimborso di quanto precedentemente e direttamente incassato in fase di pagamento TARI da parte del contribuente.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'esecuzione del versamento.
 - Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento utile sia prevista oltre i 120 giorni lavorativi.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento generale delle Entrate:

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - -degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati:
 - -del proprio personale dipendente;
 - -di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 7. In attuazione del comma 1091 della Legge 145/2018, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, il Comune attribuisce compensi speciali al personale addetto al Dipartimento medesimo, destinando a tale finalità un importo non superiore al 5% delle somme riscosse nell'esercizio fiscale precedente a titolo di recupero evasione IMU e Tari. Nel rispetto del dettato normativo la quota attribuita al trattamento economico accessorio è attribuita mediante contrattazione integrativa.

ART.33 MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE

- 1. Il rilascio e il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e la permanenza in esercizio delle attività commerciali e produttiva sono subordinati alla verifica della regolarità nel pagamento e nelle dichiarazioni relative ai tributi locali.
- 2. Le attività produttive e commerciali il cui esercizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività dovranno integrare tale segnalazione con la certificazione di regolarità contributiva in relazione alla TARI
- 3. Le attività commerciali e produttive che non versino i tributi richiesti a seguito di accertamenti per omesso o insufficiente versamento, regolarmente notificati, riceveranno una diffida, da parte del dirigente responsabile del tributo ad adempiere al versamento del dovuto entro 15 gg. Dalla notifica. Decorsi infruttuosamente i termini della diffida il sindaco con propria Ordinanza potrà disporre la chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di gg.30. il procedimento nel caso di gravi e reiterate inadempienze potrà comportare il ritiro definitivo del titolo autorizzatorio.
- 4. Nell'emissione delle ordinanze di sospensione temporanea o definitiva il sindaco terrà conto di eventuali circostanze esimenti collegate alle condizioni economiche della ditta interessata dal provvedimento.
- 5. Le ditte oggetto della diffida di cui al comma 3 potranno presentare un piano di rientro dal debito.
- 6. Un apposito regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla delibera di adozione del presente regolamento Tari, normerà nel dettaglio le procedure amministrative di cui al

presente articolo, individuando le strutture amministrative competenti e dotandole delle necessarie dotazioni logistiche e di personale.

ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI

Si rimanda a quanto disciplinato dagli artt. 18, 19 lettera B) e 20 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 18.02.2025.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 18.02.2025.

ART. 36 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 46 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 18.02.2025.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e della normativa nazionale (D. Lgs.vo n. 196/2003 modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018).

ART. 38 NORMA DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2025.

Allegato 1

Elenco di attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercati beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività industriali (capannoni di produzione).
- 21. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 23. mense, birrerie, Hamburgherie.
- 24. Bar, caffè, pasticceria.
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 28. Ipermercati di generi misti.
- 29. Banchi di mercato generi alimentari.
- 30. Discoteche, night club.

Allegato 2

• Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti	080318

	diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301